

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Il Presidente della Sezione,

premesso che le previsioni tabellari vigenti per questa Sezione stabiliscono al p. 13.2 che “i magistrati che risultano affiancati da G.O.T., celebrata l’udienza di comparizione, potranno assegnare ai G.O.T. in affiancamento i procedimenti ex art. 550 c.p.p. a citazione diretta, con preferenza per le contravvenzioni e tenendo conto per i reati in materia edilizia, urbanistica ed inquinamento della oggettiva rilevanza del caso”;

premesso, altresì, che, in considerazione della carenza di personale di Cancelleria addetto alla assistenza alle udienze, con provvedimento presidenziale è stato disposto il divieto di prolungare l’orario di udienza oltre le ore 14,30, salvo specifiche autorizzazioni in deroga; ritenuto che i magistrati in servizio presso la Sezione hanno segnalato come le formalità di verifica della regolare costituzione delle parti comporti spesso un notevole dispendio di tempo, mediamente indicato in 1-2 ore, tempo che viene sottratto al già ridotto orario di celebrazione dei dibattimenti ed, in particolare, di svolgimento dell’attività istruttoria;

che tale procedura comporta, altresì, un notevole allungamento dei tempi di trattazione dei processi, in quanto il rinvio che segue all’assegnazione al G.O.T. comporta differimenti medi di 6/8 mesi;

che, pertanto, ferma restando la previsione tabellare sopra richiamata, al fine di pervenire ad una effettiva riduzione dei tempi di trattazione, si ritiene opportuno consentire ai magistrati affiancati da G.O.T. l’assegnazione ai rispettivi G.O.T. dei processi che questi ultimi possono trattare, sin dalla richiesta di indicazione della data di I udienza proveniente dal P.M.;

